

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA REP. del

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO "PIANO NEVE E GELO E
ATTIVITÀ CONNESSE" – STAGIONI INVERNALI .2021/2022 E
2022/2023, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER LE STAGIONI
INVERNALI 2023/2024 E 2024/2025 (CIG. N.) .**

L'anno duemila..... (.....), il giorno del mese di, nella
Residenza comunale di San Giovanni in Persiceto, con la presente scrittura
privata autenticata, da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di
legge, fra:

- il Comune di San Giovanni in Persiceto, con sede in Corso Italia, 70
(C.F. 00874410376, P. IVA 00525661203), rappresentato dall'**ARCH.**
....., nata a (.....) il, che interviene nel
presente atto in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica della Stazione
appaltante in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce,
giusta decreto sindacale n. 35 del 28/12/2018, e che dichiara inoltre di non
avere avuto rapporti di natura privatistica con il firmatario dell'impresa nel
biennio precedente alla presente stipula (art. 14 D.P.R. n. 62/2013);

E

- l'Impresa, C.F. e P.IVA, con sede in, Via
....., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di al n., come risulta da visura
camerale telematica n.in data....., rappresentata dal **SIGNOR**
....., nato a (.....) il, in qualità di Legale

Rappresentante e domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa stessa,

e con l'autenticazione delle firme di dette persone, apposte in calce al presente atto, da parte del Segretario Generale,

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni n. del sono stati approvati gli elaborati progettuali per i nel Comune di San Giovanni in Persiceto, compreso lo schema del presente contratto;

- con la citata determinazione è stato disposto di procedere alla gara per l'appalto dei servizi per l'importo complessivo di €, di cui € per servizi e € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- a seguito dell'esperimento di procedura aperta con aggiudicazione attraverso offerta economicamente più vantaggiosa i cui elementi di qualità si considerano allegati al presente, i servizi in appalto sono stati aggiudicati all'Impresa, con il ribasso percentuale del% (.....) per l'importo netto di €, comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risulta dal verbale della Commissione di gara Prot. n. in data ;

- con determinazione del Servizio Manutenzioni n. del l'appalto in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa per l'importo di aggiudicazione ad € (di cui € per servizi ed € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, così per complessivi € ;

- l'Impresa ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al P.G. del Comune il al n.;
- il RUP dei servizi di cui al presente atto è il Dott. Giulio Pizzi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Impresa ha dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e di non aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsa di attività lavorativa o professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;
- il Legale Rappresentante dell'impresa ha dichiarato di osservare, a pena di risoluzione del contratto, personalmente e tramite il personale preposto, quanto disposto dal DPR n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (per quanto compatibile), il quale è consultabile all'indirizzo: <https://dgegovpa.it/Sangiovannipersiceto/amministrazionetrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx?dettaglio=682>
- l'Impresa ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di € a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto, mediante polizza fideiussoria n. della, rilasciata in data (in atti al PG);
- l'Impresa ha nominato Direttore di cantiere, il quale ha accettato senza riserve la nomina;
- con nota Prot. n. del il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha comunicato l'esito positivo dei controlli relativi alla verifica

dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ed è pertanto possibile procedere alla stipula del contratto di appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

Le parti, come sopra costituite, convergono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di San Giovanni in Persiceto, di seguito denominato Comune, rappresentato dall'Arch. Tiziana Draghetti, in esecuzione degli atti precedentemente citati ed in esito alla procedura aperta esperita in data, assegna all'Impresa, con (P.IVA ., di seguito denominata Impresa, rappresentata dal Sig., l'appalto per l'esecuzione dei, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni n. ... del che accetta, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni previste dalla determina del Servizio Manutenzioni n. del, nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui ai documenti elencati all'art. 2 del presente contratto.

2. Il contratto è stipulato in parte a canone ed in parte a misura come previsto all'art. 3 del Capitolato d'Oneri.

3. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato tra loro utilità.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Capitolato d'Oneri;
- b) Modalità di espletamento del servizio – prescrizioni tecniche;
- c) Allegati relativi al punto 2: Stradari Piano neve e relativi elaborati planimetrici del territorio; elenco edifici scolastici e/o pubblici e aree pubbliche; altre zone di particolare attenzione;
- d) Elenco prezzi unitari;
- e) Computo metrico estimativo: calcolo dei compensi e della relativa sicurezza, stima dei compensi presunti a misura e della relativa sicurezza, stima dei compensi delle forniture e della relativa sicurezza;
- f) schema di verbale di sopralluogo iniziale;
- g) Documento Unico di Valutazione del Rischio (D.U.V.R.I.), schema di verbale di riunione di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- h) Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa;
- i) Schema del verbale delle operazioni di spargimento del cloruro di sodio;
- j) l'offerta tecnica presentata in gara d'appalto dall'impresa che concorre a determinare il contenuto del presente contratto;
- l) tutti gli elaborati componenti il progetto e approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni n. del

2. La lettura dei suddetti allegati è omessa per espressa dispensa dei componenti i quali dichiarano di averne già presa compiuta visione e conoscenza.

Art. 3 - Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di

regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

2. Si richiamano in particolare: il Codice dei contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. li.); il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile ed ancora in vigore); il D. Lgs. n. 81/2008; il codice civile; il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori; le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera; la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente; le norme in materia di prevenzione mafiosa; le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euro), oltre IVA, di cui ; € quale importo a canone da corrispondersi indipendentemente dalle condizioni metereologiche che si determineranno nei periodi prestabiliti; - € (Euro) quale importo a misura riguardante le attività, le prestazioni e le forniture da corrispondersi solamente in caso di effettiva esecuzione delle attività e delle forniture. Tali importi sono comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari rispettivamente ad € ed €, mentre sono al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il direttore dell'esecuzione avrà tenuto

conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al Piano neve e gelo.

2. Il corrispettivo comprende anche:

a) *per i materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) *per gli operai ed i mezzi d'opera*: ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed indennità varie;

c) *per i noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) *per i lavori*: tutte le spese per mezzi d'opera, opere provvisorie, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo del servizio prevede:

componente A: un canone fisso per ogni stagione annuale di € IVA esclusa, al quale è stato applicato il ribasso offerto in sede di gara, che sarà corrisposto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche che si determineranno per ogni stagione invernale (1 dicembre - 14 marzo), per compensare la disponibilità esclusiva 24 ore su 24 ore di personale specializzato e delle macchine operatrici a caldo idoneamente attrezzate, la reperibilità, la sosta, il montaggio e smontaggio delle attrezzature e le spese di manutenzione, dei mezzi, l'allertamento durante tutto il periodo di vigenza del contratto, l'attivazione delle operazioni previste nell'appalto, il

coordinamento operativo sul territorio durante l'espletamento delle prestazioni, l'apertura e la gestione dell'ufficio di presidio in caso di nevicate o gelate eccezionali;

componente B: un compenso a misura presunto per ogni stagione (1 dicembre – 14 marzo), pari all'importo di € IVA esclusa per servizi, al quale è stato applicato il ribasso offerto in sede di gara, e € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il compenso è previsto per l'effettuazione delle prestazioni meccaniche e/o manuali per lo sgombero della neve e lo spargimento dei prodotti antighiaccio e attività connesse, oltre ad un compenso a peso per le forniture dei prodotti antighiaccio.

Gli importi determinati a misura, concernenti le prestazioni delle macchine operatrici a caldo e/o del personale impiegato per le lavorazioni meccaniche e/o manuali e la fornitura di prodotti antighiaccio potranno variare in più o in meno, anche sensibilmente, in funzione della situazione meteorologica che si determinerà e anche azzerarsi in caso di scarse o nulle gelate e/o precipitazioni nevose. In tali casi saranno corrisposti unicamente i compensi dovuti per le prestazioni effettuate. L'Impresa non potrà pretendere compensi aggiuntivi.

Diversamente, in caso di superamento dell'importo impegnato per ogni anno relativamente alle prestazioni e lavorazioni a misura e la fornitura di prodotti antighiaccio da espletarsi in conseguenza di condizioni meteo avverse, l'effettuazione delle stesse sarà subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa integrativo ed all'autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del servizio incaricato dall'Amministrazione.

Art. 5 – Modalità di effettuazione del servizio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda agli elaborati allegati al progetto ed indicati nel precedente art. 2 del presente contratto.

Art. 6 – Durata del servizio

1. L'appalto ha durata di due stagioni invernali, dal 1 dicembre al 14 marzo, con decorrenza dal 01/12/2021 e termine il 14/03/2023. Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del presente contratto, a propria insindacabile decisione ed alle stesse condizioni del contratto originario, per ulteriori due stagioni invernali, dal 01/12/2023 al 14/03/2025.

2. In casi particolari, dovuti ad avverse condizioni meteo e su specifica richiesta del Comune, le attività di sgombero della neve e trattamento antighiaccio, dovranno essere garantiti anche nei giorni che precedono l'inizio e la fine di ogni periodo (1 dicembre – 14 marzo).

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 7 - Penali in caso di ritardo

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e a quanto indicato nel Capitolato d'oneri all'art. 21.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà avvalersi su eventuali crediti dell'Impresa nonché sulla garanzia definitiva. L'applicazione delle penali verrà comunicata mediante lettera raccomandata o PEC.

Art. 8 – Modifiche contrattuali

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle

stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Impresa espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'impresa se non sia stata approvata dall'Ente.

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 9 – Pagamenti corrispettivi – Revisione dei prezzi

1. Gli importi dovuti, comprensivi della quota parte dell'importo a canone e delle attività a misura rendicontate dal Direttore dell'Esecuzione del servizio, saranno corrisposti in seguito all'emissione di appositi Stati di Avanzamento, il primo relativo al periodo 1-31 dicembre ed il secondo relativo al periodo 1 gennaio – 14 marzo, per ognuna delle stagioni invernali.

2. Il saldo finale sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che potrà essere emessa solo previa approvazione del certificato di verifica di conformità e sempre che non risultino pendenze riguardanti sinistri aperti non regolarizzati.

3. Il pagamento avverrà conformemente a quanto previsto dall'art.4 del D. Lgs 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

4. Le fatture dovranno essere emesse con i riferimenti dati dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere suddivise sui vari centri di costo in base a precise indicazioni che saranno fornite.
5. Le fatture devono essere inviate esclusivamente in modo elettronico.
6. Per effetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment" a decorrere dall'1/1/2015, per le fatture emesse nei confronti dei Comuni (e di altri Enti Pubblici), l'IVA sarà versata direttamente all'Erario. Conseguentemente il Comune scrivente non procederà al pagamento dell'intero importo (comprensivo di IVA) della fattura emessa ma solamente della parte imponibile. In ogni caso codesta Ditta dovrà continuare ad evidenziare l'IVA in fattura inserendo la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti".
7. Eventuali fatture che arrivassero in formato cartaceo non potranno essere accettate e saranno restituite al mittente.
8. Per la fatturazione elettronica occorre riportare questo riferimento:
9. Codice Univoco ufficio: UFXT0G.
10. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.
11. In materia di anticipazione del prezzo, si rimanda a quanto dispone l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.
12. L'Impresa assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni previste avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul/i

conto/i corrente/i espressamente indicato/i dall'Impresa aggiudicataria come conto/i corrente/i dedicato/i alle commesse pubbliche. L'impresa si obbliga a comunicare al Comune eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei tempi e con le modalità di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

13. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento a saldo e delle ritenute a garanzia, saranno subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva (DURC). Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva dell'Impresa e/o delle eventuali imprese subappaltatrici, il Comune procederà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 10 – Certificato di verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11 – Garanzia

1. La garanzia definitiva deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'Impresa.

2. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell'art. 103 del Codice D. Lgs. n. 50/2016.

3. La garanzia cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazioni

1. L'Impresa_____ rilasciata da _____ – Agenzia di _____ in data __/__/____, che copre i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o distruzione di opere e/o impianti nel corso dell'esecuzione dei servizi, nel seguente modo:

- polizza RCA per i mezzi d'opera utilizzati, con massimale di € 6.070.000,00 (seimilionisettantamila Euro,00) per danni alle persone, € 1.220.000,00 (unmilione duecentoventimila Euro,00) per danni alle cose, € 7.290.000,00 (settemilione duecentonovantamila Euro,00) per sinistro;
- polizza RCT verso terzi e prestatori d'opera per danni connessi allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni di Euro,00);

2. La copertura assicurativa decorre dal, ovvero alla data di inizio del servizio qualora precedente, e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

3. L'Appaltatore, qualora civilmente responsabile di un danno cagionato a terzi e connesso nell'espletamento del servizio, sotto il profilo della RCA e/o della RCT/O, sarà tenuta a risponderne anche successivamente al termine del contratto sulla base delle norme sancite dalla Legge e dal C.C. in materia; si veda in dettaglio l' Articolo 12 del capitolato d'onori

4. La polizza assicurativa di cui al comma 1, prestata dall'Impresa, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese associate e sub-

fornitrici.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 13 – Riserve e controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario secondo le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice D.Lgs. n. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Impresa cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte.

3. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato.

4. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.

5. In nessun caso l'Impresa potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudizi di cui sopra.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

1. Fermo restando il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva l'espressa facoltà di risolvere il contratto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 108 del citato D.Lgs. n. 50/2016 ed in genere in tutti i casi previsti dai rispettivi articoli del capitolato d'onori, nonché in caso di proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Costituisce espressa causa di risoluzione del contratto l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ossia il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come interpretata ed integrata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

3. L'impresa, i subappaltatori ed i subcontraenti, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne danno immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Bologna.

Art. 15 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nell'ipotesi di cessione dei crediti i cessionari sono tenuti ad indicare il C.I.G. (codice identificativo gara) e C.U.P. (codice unico di progetto) e ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. I conseguenti movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti tra il Comune ed il cessionario sono, quindi, sottoposti alla disciplina di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 16 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Impresa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016, si obbliga per sé e per eventuali imprese subappaltatrici, a

trasmettere al Comune, prima di dare corso all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il pagamento delle prestazioni è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa e dei subappaltatori.

2. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del contratto, l'Impresa si obbliga, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo:

a) a dimostrare a qualsiasi richiesta del Comune, che essa adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo ed ai rapporti di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;

b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché al rigoroso rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste dalla vigente normativa. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la

stessa non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

3. L'Impresa è responsabile nel rapporto intercorrente con il Comune, e per essa con il Dirigente stipulante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, primo periodo, e 6 del D.Lgs n. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 17 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, il Comune potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso, oltre a risolvere conseguentemente il presente contratto, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

2. In particolare, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa in sede di offerta, alla quale espressamente si rimanda, è ammesso il subappalto, nel limite del 40% dell'importo del contratto a soggetti che non hanno partecipato alla gara d'appalto e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza, fermo restando le sanzioni di natura penale, il Comune potrà dichiarare immediatamente

risolto il contratto ed incamerare la cauzione, facendo naturalmente salva l'azione di risarcimento di ulteriori danni.

3. L'Impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse e, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

4. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. Il Comune procederà direttamente alla corresponsione dell'importo dovuto ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Nei casi diversi di cui al precedente comma 5, Il Comune procederà al pagamento dell'Impresa la quale dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

7. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, verifica che nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Impresa si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte del Comune.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Domicilio dell'Impresa aggiudicataria

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio in

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati le parti convengono che l'esercizio da parte dell'Impresa dei diritti, di cui dall'Art. 15 al 22 del regolamento, potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L'Impresa potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

2. Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

3. Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail-pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it.

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo e-mail: dpo@terredacqua.net o via posta all'indirizzo DPO c/o Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 74 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

Art. 20 – Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa che ha versato la somma di € (Euro) a titolo di anticipo e salvo conguaglio.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e verrà registrato telematicamente.

3. L'imposta di bollo viene assolta con modalità telematica ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, per l'importo forfettario di Euro

4. Il presente contratto è stato predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura su numero ventuno facciate e due righe, comprese le firme (art. 13 del Codice dei contratti).

Il file è stato convertito in "portable document format" (PDF) e sottoscritto dai componenti alla presenza del Segretario Generale, con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma s), del codice dell'amministrazione digitale.

Atto letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL DIRIGENTE DELL'AREA

ARCH.

Firmato digitalmente

L'APPALTATORE

SIG.

Firmato digitalmente

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Io sottoscritto **DOTT.SSA**, Segretario Generale del Comune di San Giovanni in Persiceto, con residenza in questo Comune, certifico che, previa rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i Signori:

Arch., nata a (.....) il, Dirigente dell'Area Tecnica dell'intestato Comune, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Corso Italia, 70 – San Giovanni in Persiceto;

SIG., nato a (.....) il, Legale Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in (.....) in Via, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa della cui personale identità e capacità giuridica io Segretario Generale sono certa, hanno firmato in mia presenza l'atto che precede.

Io Segretario Generale attesto il rispetto dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 63/2006 e che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA